



Domande e risposte

concernenti l'uso dei numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici

Data: 20 maggio 2010
Destinatario: Pubblicazione sul sito Internet dell'UFAG

Numeri di riferimento/incarto: 2010-05-07/137 / hul/sip

Dove trovo i numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici?

I numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici sono elencati nel documento "Enti di certificazione e di controllo svizzeri" (PDF) disponibile sul sito Internet dell'UFAG. Il documento può essere consultato sotto: <http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=it>.

Dove trovo le basi legali per l'indicazione dei numeri di codice?

L'articolo 21c dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica sancisce l'obbligo d'indicare i numeri di codice. Nel diritto elvetico sono state pertanto riprese le disposizioni in materia di numeri di codice di cui all'allegato XI del regolamento CE n. 889/2008 relativo alla produzione biologica.

L'articolo 24 capoverso 1 lettera a del regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica stabilisce che sui prodotti biologici è obbligatorio indicare il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo. I criteri specifici per l'indicazione dei numeri di codice sono definiti nell'articolo 58 capoverso 1 e nell'allegato XI del regolamento CE n. 889/2008 relativo alla produzione biologica.

Chi attribuisce i numeri di codice?

In Svizzera, la competenza di definire le condizioni cui devono adempiere i numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici spetta all'UFAG. La soluzione elvetica è stata concordata con la Commissione europea. Quest'ultima, infatti, attribuisce i numeri di codice per i Paesi terzi autonomamente o in collaborazione con essi.

L'attribuzione dei numeri di codice ha avuto luogo d'intesa con il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) il quale ha accolto favorevolmente la disposizione secondo cui può essere utilizzato un numero di codice senza SCESp.

Ciò non ha tuttavia alcun impatto sui numeri di accreditamento degli enti di certificazione che rimangono invariati e possono essere indicati in via suppletiva.

Conformemente all'articolo 21c lettera c dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica, i numeri di codice sono attribuiti dal Servizio di accreditamento svizzero. Siccome questa disposizione non è più

valida, sarà adeguata in occasione della prossima revisione.

È ancora possibile indicare il nome dell'ente di certificazione?

Sì. Oltre al numero di codice è tuttora possibile indicare il nome dell'ente di certificazione per prodotti biologici.

La sigla del Paese deve essere indicata a lettere maiuscole?

Sì. Ciò è quanto previsto dalla norma internazionale ISO 3166 per i codici del Paese di due lettere.

Il termine che rinvia al metodo di produzione biologico può essere riportato a lettere sia minuscole sia maiuscole?

Sì. Le condizioni cui deve adempiere il numero di codice riguardano esclusivamente la sigla del Paese, la lunghezza del termine che rinvia al metodo di produzione biologico e le cifre di cui è composto il numero dell'ente di certificazione. Il termine che rinvia al metodo di produzione biologico può essere pertanto scritto a lettere sia minuscole sia maiuscole ("bio", "BIO").

In quale lingua può/deve essere indicato il termine che rinvia al metodo di produzione biologico?

L'UFAG ha attribuito i numeri di codice agli enti di certificazione svizzeri per prodotti biologici come segue:

CH-BIO-xxx (o CH-Bio-xxx).

In Svizzera il termine che rinvia al metodo di produzione biologico è, in generale, "Bio" o "BIO" e non può essere tradotto in altre lingue (p.es. CH-Eco-xxx).

Quali termini transitori si applicano?

Conformemente all'articolo 39j lettera a dell'ordinanza svizzera sull'agricoltura biologica, fino al 31 dicembre 2010 l'ente di certificazione può essere indicato secondo il diritto anteriore. Dal 1° gennaio 2011 le scorte già designate possono essere ancora consegnate ai consumatori fino a loro esaurimento.

Considerato che una revisione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica la quale preveda un adeguamento dei termini transitori potrebbe entrare in vigore al più presto il 1° gennaio 2011, l'UFAG si è rivolto all'Associazione dei chimici cantonali della Svizzera (ACCS), chiedendo una valutazione. Essendo preposti all'esecuzione, spetta ai chimici cantonali decidere in merito alla conformità dell'etichettatura all'ordinanza sull'agricoltura biologica. L'ACCS non prevede contestazioni da parte dei servizi cantonali preposti all'esecuzione visto il rischio marginale di inganno e considerata la brevità del termine transitorio.

L'UFAG provvederà al più presto alla revisione dell'ordinanza sull'agricoltura biologica e s'impegna affinché i termini transitori siano allineati a quelli del regolamento CE 889/2008.

Dove trovo i numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici esteri?

I numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici degli Stati membri dell'UE e dei Paesi terzi sono indicati sul sito Internet della Commissione europea

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspection-certification_en.

I produttori svizzeri possono utilizzare il logo UE dell'agricoltura biologica?

Sì. Gli accordi conclusi tra la Svizzera e l'UE garantiscono l'equivalenza. È pertanto consentito utilizzare il logo UE dell'agricoltura biologica anche per i prodotti biologici svizzeri certificati in virtù dell'ordinanza elvetica sull'agricoltura biologica.

Devono essere tuttavia adempiute le disposizioni dell'articolo 24 del regolamento CE 834/2007, secondo cui oltre al logo comunitario occorre fornire un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto ("Agricoltura UE" / "Agricoltura non UE" o indicazione del Paese, p.es. Svizzera, nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese).

Numeri di riferimento/incarto: 2010-05-07/137 / hul

Possono essere rilasciati certificati i quali attestano che i prodotti sono "certificati secondo il regolamento CE relativo alla produzione biologica" soltanto se l'ente di certificazione applica tale regolamento nel settore accreditato.

Vigono condizioni particolari anche per i numeri di codice per i prodotti recanti le designazioni DOP/IGP o montagna/alpe?

No. Le disposizioni si riferiscono unicamente ai numeri di codice degli enti di certificazione per prodotti biologici.

Per i prodotti certificati in virtù dell'ordinanza DOP/IGP oppure dell'ordinanza sulle designazioni "montagna" e "alpe" non esistono disposizioni concernenti l'indicazione dei numeri di codice (p.es. CH-DOP-xxx o CH-Montagna-xxx).

Informazioni supplementari

Per ulteriori informazioni in merito alle nuove norme vigenti nell'UE in materia di etichettatura si rimanda ai siti Internet seguenti:

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_it

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_it

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/logo/FAQ_logo_en.pdf